

COMUNE DI SAN SEBASTIANO DA PO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, AUSILI FINANZIARI E L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI E DEL PATROCINIO

CAPO 1 NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto del regolamento e principi generali

- 1) Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, i criteri e le modalità per:
 - a) la concessione di sovvenzioni;
 - b) la concessione di contributi;
 - c) la concessione di sussidi ed ausili finanziari;
 - d) l'attribuzione di vantaggi economici, di qualunque genere, a persone ed enti pubblici e privati.
 - e) la concessione di patrocinio

La concessione dei vantaggi ex art. 12 della legge 7/08/90 n. 241, se pur finalizzata alla tutela di impegni sociali specifici, non potrà contrastare con i superiori interessi pubblici generali.

Inoltre tale concessione di vantaggi, laddove occorre una delibera del Consiglio Comunale, sarà preventivamente esaminata da una apposita commissione comunale composta dal Sindaco (o un suo delegato) e da un rappresentante di maggioranza e uno di minoranza del Consiglio Comunale.

ART. 2 - Definizioni

1. Ai soli fini del presente regolamento:

- a) per “concessione di sovvenzioni”: si intende il finanziamento totale o parziale, con interesse agevolato o a fondo perduto, di iniziative finalizzate a scopi altamente sociali, di ricerca ecc., aventi rilevate entità;
- b) per “concessione di contributi”: si intende la corresponsione di somme a fondo perduto per attività finalizzate al raggiungimento di scopi sociali, culturali, sportivi ecc.;
- c) per “concessione di sussidi ed ausili finanziari”: si intende la erogazione di adeguati interventi di carattere economico tendenti a concorrere alla rimozione delle cause ostative al libero sviluppo della personalità del cittadino cos’ come enunciato dall’art. 38 della costituzione.

In particolare si intende:

- per “sussidio” un intervento atto a concorrere, in via generale, al superamento dello stato di indigenza della famiglia o della persona;
- per “ausilio finanziario”: un intervento atto a concorrere al superamento di un particolare stato di difficoltà della famiglia o della persona dovuto a cause straordinarie ed ha sempre carattere straordinario;

d) per “attribuzione di vantaggi economici”: si intende la fruizione di un bene di proprietà dell’ente o della fornitura di un servizio (trasporti, mensa, ecc.) senza corrispettivo.

e) per “concessione di patrocinio” si intende il sostegno, l’appoggio, la tutela – compreso eventuale aiuto logistico – salvo concessioni in denaro, ad iniziative od attività ritenute di rilevante interesse per la comunità municipale.

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,9 cm, Sporgente 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:4 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2 cm + Tabulazione dopo: 5,08 cm + Rientra di: 5,08 cm, Tabulazioni: Non a 5,08 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 1,9 cm, Sporgente 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:4 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2 cm + Tabulazione dopo: 5,08 cm + Rientra di: 5,08 cm, Tabulazioni: Non a 5,08 cm

CAPO 2
CONCESSIONE DI “SOVVENZIONI”

ART. 3 – Soggetti beneficiari delle “sovvenzioni”

- 1) Possono beneficiare delle sovvenzioni di cui al presente capo, come definite dal precedente art. 2, comma 1, lettera a):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc.
le cui attività oggetto della sovvenzione abbia, per la popolazione amministrata, rilevante importanza sociale.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART. 4 – Scopo delle “sovvenzioni”

- 1) Le sovvenzioni sono finalizzate esclusivamente al perseguimento di un pubblico interesse.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti Associazioni Comitati ed anche privati, come ad esempio: la lotta alla tossicodipendenza, l'assistenza agli anziani ed ai portatori di handicap ecc. aventi anche sede fuori Comune, sempreché interessi direttamente la popolazione amministrata.

ART. 5 – Carattere delle “sovvenzioni”

- 1) Le sovvenzioni di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: quando sono oggetto di un solo intervento, esaurendosi con la somministrazione della somma stabilita, senza costituire impegno per gli esercizi futuri;

- b) Continuativo: quando sono oggetto di convenzione costituente impegno anche per gli esercizi futuri.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 6 – Procedura per l’assegnazione delle “sovvenzioni”

- 1) Gli interventi potranno essere assegnati solo a seguito di domanda motivata e documentata.
- 2) Dalla domanda dovranno chiaramente risultare:
- l’oggetto dell’iniziativa;
 - il costo complessivo, la somma da finanziare e gli eventuali proventi;
 - l’indicazione degli altri Enti, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta
 - l’indicazione dell’entità dell’intervento richiesto.
- 3) Entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta il Sindaco provvederà a far istruire la pratica dell’Ufficio competente, previa audizione, se lo riterrà opportuno, del soggetto richiedente
- 4) L’assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, salvo diverse disposizioni regolamentari interne dell’ente
- 5) Nell’atto di assegnazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l’intervento e le eventuali condizioni speciali per l’erogazione.

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,25 cm + Tabulazione dopo: 0,89 cm + Rientra di: 0,89 cm

Formattato: Puntato + Livello:4 + Allinea a: 3,81 cm + Tabulazione dopo: 4,44 cm + Rientra di: 4,44 cm

ART. 7 – Somministrazione delle “sovvenzioni”

- 1) Tutte le sovvenzioni saranno somministrate in esecuzione dell’atto di assegnazione a seguito di richiesta degli interessati e contestuale presentazione di rendiconto.
- 2) Con la richiesta di somministrazione di cui al comma precedente, gli interessati dovranno fornire ogni utile dimostrazione della piena osservanza dei termini proposti con il programma presentato o risultanti dall’atto di concessione della sovvenzione, nonché dai risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi – ricavi.

- 4) Nel caso non risultino pienamente rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2 la sovvenzione potrà essere proporzionalmente ridotta e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato l'atto di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla sovvenzione, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO 3

CONCESSIONE DI “CONTRIBUTI”

ART. 8 – Soggetti beneficiari dei “contributi”

- 1) Possono usufruire dei contributi di cui al presente capo, come definiti dal precedente articolo 2, comma 1, lettera b):
 - a) Le persone fisiche;
 - b) Le persone giuridiche;
 - c) Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc., che svolgono attività promozionali finalizzate allo sviluppo economico e sociale ed al bene sociale della comunità amministrata.
- 2) Per i soggetti beneficiari che svolgono attività imprenditoriali dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta alla delinquenza mafiosa.

ART 9 – Scopo dei “contributi”

- 1) La concessione dei contributi è subordinata al solo ed esclusivo scopo del raggiungimento del pubblico interesse.
- 2) Gli interventi di cui al presente capo comprendono anche attività ed iniziative che il Comune realizza, mediante convenzioni, attraverso Enti, Associazioni, Comitati o privati, quali ad esempio: prevenzione e cura delle tossicodipendenze, servizi sociali per gli anziani, interventi a favore degli handicappati: gli interventi possono prescindere dalla territorialità del soggetto beneficiario purché, comunque, interessino la popolazione residente nel Comune.

ART. 10 – Carattere dei “contributi”

- 1) Le concessioni dei contributi di cui al presente capo possono avere carattere:
 - a) Straordinario: in caso di intervento “una tantum”;
 - b) Continuativo: in caso di interventi a tempo determinato o temporaneo, oggetto di convenzione tra il Comune ed il soggetto beneficiario, interessanti, comunque, più esercizi finanziari.
- 2) Le concessioni di cui alla lettera a) del precedente comma sono deliberate dalla Giunta Comunale, quelle di cui alla lettera b) dal Consiglio Comunale in quanto costituiscono impegno per più esercizi finanziari.

ART. 11 – Procedura per l’assegnazione dei “contributi”

- 1) Gli interventi possono essere definiti solo previa presentazione motivata e corredata dalla necessario documentazione.
- 2) La domanda dovrà indicare:
 - a) L’attività cui la richiesta si riferisce;
 - b) Il costo complessivo, la somma da finanziare, e gli eventuali proventi;
 - c) L’indicazione degli Enti pubblici, economici, ecc., cui sia stata fatta analoga richiesta;
- 3) Per la prima concessione entro giorni 30 dal ricevimento della richiesta, il Sindaco anche in relazione al combinato disposto dagli articoli 11 e 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, indirà, se lo riterrà opportuno una conferenza di servizio con la partecipazione del richiedente l’intervento.
- 4) L’assegnazione degli interventi sarà fatta con deliberazione del Consiglio Comunale o della Giunta Comunale, salvo diverse disposizioni regolamentari interne dell’ente.
- 5) Nell’atto di assegnazione dovranno essere evidenziati gli elementi che hanno determinato l’intervento e le eventuali condizioni speciali per l’erogazione.

ART. 12 – Erogazione dei “contributi”

- 1) Tutti i contributi saranno erogati previa adozione di apposito atto di assegnazione a seguito di richiesta degli interessati. E contestuale presentazione di rendiconto.

- 2) Con la richiesta di erogazione di cui al comma precedente gli interessati dovranno fornire ogni atto utile a dimostrare la piena osservanza dei criteri e delle modalità proposte con il programma presentato o risultanti dall'atto di concessione del contributo, nonché dai risultati conseguiti.
- 3) La somma corrisposta non potrà mai essere superiore alla differenza costi –ricavi.
- 4) Nel caso risultino non pienamente rispettate le condizioni di cui al presente comma 2 il contributo potrà essere proporzionalmente ridotto e, in caso di difformità grave, potrà essere revocato l'atto di concessione.
- 5) La Giunta Comunale, a seguito di motivate richieste degli interessati, potrà concedere, sulla somma programmata, acconti proporzionati al grado di attuazione della iniziativa.

CAPO 4

CONCESSIONE DI “SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI”

ART. 13 – Soggetti beneficiari dei “sussidi ed ausili finanziari” – Limiti

- 1) Possono usufruire dei sussidi ed ausili finanziari come definiti dal precedente art. 2, comma 1, lettera c):
 - a) Le persone residenti in questo Comune;
 - b) Le persone non residenti in questo Comune, di passaggio;
 - c) Gli stranieri e gli apolidi.
- 2) L'esame delle domande per ottenere sussidi ed ausili finanziari di cui alla lettera a) dovrà essere preceduto dalla convocazione delle persone obbligate agli alimenti di cui agli artt. 433 del Codice Civile. Della convocazione dovrà essere redatto apposito verbale.
- 3) Le persone di cui alle precedenti lettere b) e c) del comma 1, dovranno prima essere identificate, nelle forme di legge, dalla Polizia Municipale.

ART. 14 – Finalità della concessione di “Sussidi ed ausili finanziari”

- 1) Con gli interventi di cui al presente capo, come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera c), l'Amministrazione Comunale intende evitare di dare una risposta frammentaria, meramente assistenziale, alle situazioni di indigenza o a casi contingenti.
- 2) Ogni intervento, pertanto, dovrà avere dimensioni tali da concorrere concretamente al superamento di precarie situazioni.
- 3) La stessa disciplina sarà osservata nell'esercizio delle funzioni attribuite con l'art. 19, comma 1, n. 16 del D.P.R. 24 luglio 1977, 616.

ART. 15 – Procedure per l'assegnazione dei “sussidi”

- 1) La concessione dei sussidi come in precedenza definiti è disposta dalla Giunta Comunale sulla base di richiesta degli interessati o per iniziativa dell'ufficio assistenza.
- 2) I sussidi, sempre a tempo indeterminato, hanno cadenza mensile anticipata e dovranno essere corrisposti, in assenza di diversa disposizione nell'atto di concessione, entro il giorno 10 di ogni mese.
- 3) Nessuna domanda dovrà essere fatta per il rinnovo annuale, né potrà essere richiesta documentazione alcuna, ricadendo sull'ufficio comunale l'onere di accertare, annualmente, la persistenza dello stato di bisogno.
- 4) Con apposito atto, la Giunta Comunale, su proposta dell'ufficio preposto, entro il mese di novembre dell'anno precedente approverà l'elenco delle persone cui il sussidio per l'anno successivo sarà: confermato, variato o revocato. Gli estremi del provvedimento saranno comunicati agli interessati.

ART. 16 – Procedure per l'assegnazione di “ausili finanziari”

- 1) La concessione degli ausili finanziari come prima definiti è disposta, normalmente, a richiesta degli interessati (solo eccezionalmente su proposta dell'ufficio comunale) dalla Giunta comunale.

CAPO 5

ATTRIBUZIONE DI “VANTAGGI ECONOMICI”

ART. 17 – Soggetti beneficiari di “vantaggi economici”

1) Possono beneficiare dei vantaggi economici di cui al presente capo, come definiti dal presente art. 2, comma 1, lettera d):

- a) Le persone fisiche;
- b) Le persone giuridiche;
- c) Le associazioni, i gruppi, i comitati ecc.

2) Per i soggetti beneficiari che svolgano attività imprenditoriale, dovrà essere attestata la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti ostativi ai sensi della legge sulla lotta mafiosa.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Tabulazione dopo: 0,63 cm + Rientra di: 0,63 cm, Tabulazioni: 1,27 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,63 cm

ART. 18 – Scopo della concessione di “vantaggio economico”

- 1) I vantaggi economici sono finalizzati esclusivamente al perseguimento di un fine tutelato.
- 2) Rientrano in questa forma di intervento anche le convenzioni relative ad iniziative che il Comune realizza attraverso altri Enti, Associazioni, Comitati ed anche privati.

ART. 19 – Natura del “vantaggio economico”

1) Le concessioni di vantaggi economici possono essere relative

a) al godimento di un bene comunale mediante:

- a.1 La concessione di alloggi di proprietà comunale a titolo gratuito o non inferiore al canone sociale o ad esso riconducibile;
- a.2 La concessione di sale comunali per conferenze, convegni ecc.;
- a.3 La concessione in uso di impianti sportivi di proprietà comunale;
- a.4 La concessione di beni diversi a favore di determinate categorie di cittadini

b) Alla fruizione di un servizio senza corrispettivo

- b1 pubblico trasporto;
- b2 trasporto scolastico;

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Tabulazione dopo: 0,63 cm + Rientra di: 0,63 cm, Tabulazioni: 1,27 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,63 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Tabulazione dopo: 0,63 cm + Rientra di: 0,63 cm, Tabulazioni: 1,27 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,63 cm

b.3 mensa;

b.4 attività sportive gestite dal Comune;

b.5 attività sociali, ricreative, economiche, culturali, ecc. a favore di determinate categorie di soggetti

2) Troveranno in ogni caso puntuale applicazione gli speciali regolamenti comunali per l'uso dei beni comunali.

ART. 20 – Procedura per ottenere il “godimento di un bene comunale”

1) Per beneficiare del godimento di un bene comunale gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

a) dei motivi della richiesta;

b) dell'uso che si intende fare del bene precisando godimento del bene in forma gratuita o comunque a condizione di vantaggio;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati, ecc., gli scopi istitutivi.

2) La concessione del bene sarà disposta dalla Giunta Comunale e potrà essere revocata in qualsiasi momento:

a) per il sopraggiungere di un interesse pubblico, con un preavviso di almeno tre mesi;

b) per il mancato rispetto delle condizioni poste a base della convenzione.

3) Nella stessa deliberazione dovranno essere indicati gli elementi che hanno determinato l'intervento e le eventuali condizioni speciali.

4) In tutti i casi dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza.

5) Per le concessioni di cui all'art. 20 sub. A.4 trattandosi di iniziative volte a favore di determinate categorie di cittadini, non è richiesta la presentazione di alcuna domanda da parte degli interessati. La concessione sarà disposta dalla Giunta Comunale, previa determinazione dei criteri per l'attribuzione del vantaggio economico.

Formattato: Rientro: Sinistro:
0 cm, Sporgente 0,63 cm,
Numerazione automatica +
Livello:1 + Stile numerazione:
1, 2, 3, ... + Comincia da:1 +
Allineamento: A sinistra +
Allinea a: 0 cm + Tabulazione
dopo: 1 cm + Rientra di: 1 cm

ART. 21 – Procedura per la fruizione di un servizio senza corrispettivo

- 1) La fruizione di un servizio senza corrispettivo o in forma agevolata troverà disciplina nei corrispondenti regolamenti speciali o negli atti relativi alla approvazione delle tariffe o di determinazione dell’iniziativa.
- 2) La concessione del beneficio sarà disposto dalla Giunta Comunale.

CAPO 6

CONCESSIONE DEL “PATROCINIO”

ART. 22 – Soggetti beneficiari del Patrocinio

1) possono essere soggetti al patrocinio

- a) Le persone fisiche;
- b) Le persone giuridiche;
- c) Le Associazioni, i gruppi, i comitati ecc.

← Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Sporgente 0,63 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 2 cm + Tabulazione dopo: 5,08 cm + Rientra di: 5,08 cm, Tabulazioni: 0,63 cm, Tabulazione elenco + Non a 5,08 cm

ART. 23 – Scopo del Patrocinio

1) Il sostegno, la protezione, la salvaguardia possono essere offerti quando i soggetti beneficiari svolgano iniziative nel campo sociale, culturale, o comunque volto all’incentivazione del turismo, della protezione ambientale, della sicurezza e del miglioramento degli stili di vita della comunità municipale.

2) Al fine di ottimizzare le risorse, il Patrocinio può essere concesso in accordo e concomitanza con altre realtà municipali viciniori.

← Formattato: Rientro: Sinistro: 0,63 cm, Prima riga: 1,59 cm, Numerazione automatica + Livello:4 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 3,2 cm + Tabulazione dopo: 3,84 cm + Rientra di: 3,84 cm, Tabulazioni: 0,63 cm, Tabulazione elenco + Non a

ART. 24 – Natura del Patrocinio

- 1) Oltre al sostegno, alla protezione, alla salvaguardia, potrà essere accordato supporto tecnico-logistico, il cui eventuale corrispettivo economico potrà essere ridotto – fino all’annullamento - modo proporzionale alla rilevanza che, al progetto/programma, verrà attribuito dall’Esecutivo.
- 2) In caso venga ritenuto che il progetto/programma sia di grande interesse per il Comune, la Giunta potrà deliberare secondo quanto previsto all’ART. 19, Comma 1, punti a2, a3, a4.

ART. 25 – Procedura Per La Fruizione Del Patrocinio

1) Per beneficiare del Patrocinio gli interessati dovranno inoltrare apposita domanda con l'indicazione:

- a) dei contenuti del progetto;
 - b) della eventuale richiesta di supporto tecnico-logistico;
- 2) Il Patrocinio sarà disposto dalla Giunta Comunale e potrà essere revocato in qualsiasi momento: per il sopraggiungere di un interesse pubblico, ovvero per il mancato rispetto delle condizioni poste.
- 3) Nella deliberazione dovranno essere indicati i motivi che hanno determinato la concessione e le eventuali condizioni speciali.
- 4) Dovrà essere assicurato il rimborso delle spese vive (illuminazione, riscaldamento, pulizia) comprese quelle per il personale comunale di assistenza, salvo quanto previsto all'Art. 24, Commi 1 e 2.

Formattato: Rientro: Sinistro: 0 cm, Prima riga: 0 cm, Numerazione automatica + Livello:5 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 4,47 cm + Tabulazione dopo: 5,47 cm + Rientra di: 5,47 cm, Tabulazioni: 0 cm, Tabulazione elenco + Non a 5,47 cm + 6,35 cm

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: a, b, c, ... + Comincia da:1 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,9 cm + Tabulazione dopo: 1,8 cm + Rientra di: 1,8 cm, Tabulazioni: 0 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,63 cm

Formattato: Rientro: Sinistro: -0,13 cm, Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:2 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0,9 cm + Tabulazione dopo: 2,3 cm + Rientra di: 2,3 cm, Tabulazioni: 0 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,63 cm + 2,3 cm

Formattato: Numerazione automatica + Livello:1 + Stile numerazione: 1, 2, 3, ... + Comincia da:3 + Allineamento: A sinistra + Allinea a: 0 cm + Tabulazione dopo: 0,8 cm + Rientra di: 0,8 cm, Tabulazioni: 0 cm, Tabulazione elenco + Non a 0,63 cm

ART. 26 – Riesame delle situazioni in atto

- 1) Entro mesi 12 dall'adozione del presente regolamento, la Giunta Comunale darà corso al riesame di tutte le situazioni in atto.
- 2) Per quanto concerne il godimento dei beni comunali il riesame dovrà essere esteso a tutti i beni sia del demanio che del patrimonio al fine di rilevare eventuali irregolarità ed abusi di qualsiasi natura.

ART. 27 – Termine per la conclusione dei procedimenti

- 1) I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all'applicazione del presente regolamento, come voluto dall'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 vengono fissati come dal seguente prospetto:
 - a) Concessione delle sovvenzioni di cui al Capo 2 giorni 90;
 - b) Concessione dei contributi di cui al Capo 3 giorni 90;
 - c) Concessione di sussidi ed ausili finanziari di cui al Capo4:
 - c1) concessione dei sussidi giorni 90;
 - c2) concessione di ausili finanziari giorni 90;

- d) Attribuzione di vantaggi economici di cui al Capo 5
 - d1) godimento di un bene comunale giorni 90;
 - d2) godimento di un servizio giorni 90;
- e) Concessione del Patrocinio giorni 90.

ART.28 – Individuazione delle unità organizzative

1) Ai sensi dell'art. 4 della legge 7 agosto 1990 n. 241 le unità organizzative competenti e responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

a) "Sovvenzioni" di cui al Capo 2

Responsabile: Capo area amministrativa

Unità organizzativa: Area amministrativa

b) "Contributi" di cui al Capo 3

Responsabile: Capo area contabile

Unità organizzativa: Area contabile

c) "Sussidi ed ausili finanziari" di cui al Capo 4

Responsabile: Capo area contabile

Unità organizzativa: Area contabile

d) "Vantaggi economici" di cui al Capo 5

Responsabile: Godimento bene comunale: Capo Area amministrativa

Unità organizzativa: Area amministrativa

Fruizione di servizio: Capo Area contabile

e) "Patrocinio" di cui al Capo 6

Responsabile: Capo area contabile

Unità organizzativa: Area contabile

ART. 29 – Esclusioni

Le norme del presente regolamento non trovano applicazione nei seguenti casi:

- a) Interventi il cui onere è a carico dello stato, provincia, regione o di altri enti o di privati;
- b) Interventi a carattere obbligatorio e derivanti da precisa disposizione legislativa;

- c) Interventi economici con onere a carico del comune e a favore di enti pubblici o di altri enti ed organismi soggetti al controllo comunale.

ART. 30 – Finanziamento degli interventi

Tutti gli interventi compresi nel presente regolamento e da cui discende un onere a carico del comune, saranno attuati solo in presenza di sufficienti disponibilità finanziarie.

ART. 31 – Leggi ed atti regolamentari

- 1) Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservate, in quanto applicabili:
 - a) Le norme relative ai regolamenti comunali speciali;
 - b) Le norme regionali;le leggi ed i regolamenti applicabili in materia.

ART. 32 – Pubblicità del regolamento

- 1) Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché possa prenderne visione in qualsiasi momento.

ART. 33– Entrata in vigore

- 1) Il presente regolamento entrerà in vigore come previsto dal vigente Statuto Comunale.

Il presente regolamento:

- 1) E' stato deliberato dal Consiglio Comunale nella seduta del _____ con atto n.
- 2) E' stato....
- 3) E' entrato in vigore il giorno _____

Data _____

IL SEGRETARIO COMUNALE